Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Penale in composizione collegiale (Pres. Est. Di Martino), sentenza n. 3071 del 12 settembre 2017.

Colpa medica – violazione delle linee-guida e delle buone pratiche – Imperizia grave ed imprudenza.

Si caratterizza come colpa medica, sotto il profilo della imperizia grave e della imprudenza, la condotta del medico che tenga un comportamento in palese scostamento dalle linee guida nazionali ed internazionali e tale scostamento non sia giustificato (nel caso di specie, il medico ometteva di sottoporre il paziente a profilassi antibiotica per via endovenosa nel periodo temporale tra i 30 ed i 60 minuti prima dell’intervento chirurgico; fatti commessi nel mese di ottobre 2012).